



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giovanni SETTIMI - Presidente e Rel. -
 Dott. Luigi PICCIALLI - Consigliere -
 Dott. Umberto ATRIPALDI - Consigliere -
 Dott. Vincenzo CORRENTI - Consigliere -
 Dott. Mario BERTUZZI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CECI STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
 FORNACI N. 38, presso lo studio dell'Avvocato Raffaele
 Alberici, che lo rappresenta e difende unitamente
 all'Avvocato Alfonso Celli, giusta mandato a margine
 del ricorso;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI CESENA;

- intimato -

avverso la sentenza n. 470/04 del Giudice di pace di
 CESENA del 21/06/04, depositata il 15/07/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

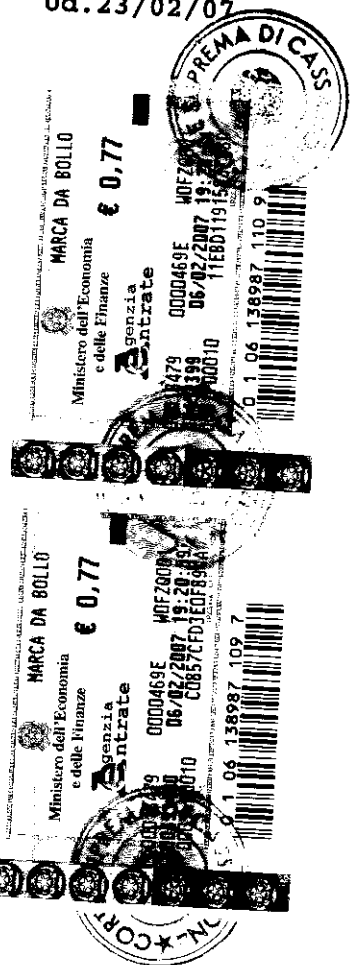
Oggetto

R.G.N. 19264/04

Cron. 8674

Rep.

Ud. 23/02/07





udienza del 23/02/07 dal Presidente e Relatore Dr.
Giovanni SETTIMI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Pasquale Paolo Maria CICCOLO che ha
concluso per il rigetto del ricorso.

Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa;
uso delle cinture di sicurezza, limiti.

FATTO E DIRITTO

Stefano Ceci impugna per cassazione la sentenza 21.6.04 con la quale il GdP di Cesena ne ha respinto l'opposizione proposta avverso il verbale di contestazione per infrazione all'art. 172 CdS (mancato uso cintura sicurezza) n 6565 redatto nei suoi confronti dalla polizia municipale del luogo il 9.2.04.

Parte intimata non svolge attività difensiva.

Con il primo motivo, il ricorrente - denunciando violazione degli artt. 157 e 152 CdS - si duole che il giudice *a quo* non abbia considerato la situazione nella quale egli s'era trovato al momento della pretesa rilevata infrazione - *id est* nella fila formata da più autovetture in attesa di poter accedere ad un parcheggio quando vi si fossero liberati dei posti - estranea alla previsione della norma, dalla quale è fatto espresso riferimento alla situazione di marcia dei veicoli e non a quella di sosta o fermata che, pur rientrando nel concetto di circolazione, non può essere ricondotta anche a quello di veicolo in movimento, proprio della marcia.

Il motivo appare manifestamente fondato, posto che il giudice *a quo* ha confermato in sentenza che, al momento dell'accertamento della pretesa violazione, il veicolo era fermo.

③

Ora, la norma in discussione, posta a tutela della sicurezza degli occupanti del veicolo in previsione d'eventuale collisione od uscita di strada o brusca frenata od altri eventi comunque tali da determinare un repentino spostamento del corpo dei detti occupanti ed un urto dello stesso all'interno della vettura od una fuoriuscita dall'abitacolo, ha la sua *ratio* nel prefigurare situazioni nelle quali il movimento del veicolo nel quale si trovano i soggetti tutelandi, od anche di altri veicoli circolanti, possa determinare gli eventi alla cui prevenzione è intesa.

Allorché la situazione sia tale da escludere che tali eventi possano verificarsi - come nella specie, laddove il veicolo si trovava fermo in fila con altri veicoli in attesa d'accedere ad un parcheggio quando vi si fossero resi disponibili i posti necessari, quindi né in moto continuo sia pur lento né con sollecite riprese della marcia, né, ancora, in presenza d'altri veicoli in marcia che potessero determinare un urto pericoloso - la norma stessa non può trovare applicazione, non ricorrendone i presupposti oggettivi voluti dalla sua *ratio* interpretata secondo logica.

Il ricorso va, dunque, accolto e l'impugnata sentenza va annullata, peraltro senza rinvio potendo questa Corte decidere nel merito, allo stato degli atti, non ne-

cessitando ulteriori accertamenti, con l'accoglimento dell'originaria opposizione.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza per entrambe le fasi del giudizio.

P. Q. M.

LA CORTE

Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie l'originaria opposizione ed annulla il provvedimento impugnato; condanna il Comune di Cesena alle spese dei giudizi di merito e di legittimità che liquida, rispettivamente, in € 100,00 per esborsi ed € 600,00 per diritti ed onorari, quanto al primo, ed in € 100,00 per esborsi ed € 400,00 per onorari, quanto al secondo, oltre accessori di legge.

Così deciso in Camera di Consiglio il 23.02.2007.

Il Presidente est.

IL CANCELLIERE CI
Francesco Catania

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma 23 APR. 2007
IL CANCELLIERE CI